



ACCERTAMENTO

Trust: al disponente la scelta tra tassazione all'uscita e in entrata

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: decreto definitivo di revisione dell'imposta di successione e gli impatti della riforma

[Scopri di più](#)

Il **Consiglio dei ministri del 7.8.2024** ha approvato in via definitiva un **D.Lgs.** in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che, in attuazione della L. 111/2023 (**Legge delega sulla riforma fiscale**), dovrebbe introdurre importanti **modifiche**, tra le altre, all'imposta sulle successioni e donazioni (**D.Lgs. 346/1990**) e all'istituto del **trust**.

Innanzitutto, è previsto che l'imposta sulle successioni e donazioni trova **applicazione** anche ai trasferimenti di beni e diritti derivanti da **trust**.

È poi stabilito che per i trust (così come per gli altri vincoli di destinazione) l'imposta è dovuta in relazione a **tutti i beni e diritti trasferiti** ai beneficiari, qualora il **disponente sia residente** nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di **disponente non residente**, l'imposta è dovuta **limitatamente** ai beni e diritti **esistenti nel territorio dello Stato** trasferiti al beneficiario.

Tale previsione è diretta evidentemente a regolare la **territorialità dell'imposta**, distinguendo l'ipotesi in cui il disponente sia **residente in Italia** (in tal caso, l'imposta colpisce "tutti" i beni e diritti oggetto di trasferimento) da quella in cui **non lo sia** (nella specie, l'imposta è dovuta soltanto su beni e diritti in Italia).

Invece, l'elemento di **assoluta novità** rispetto agli ultimi chiarimenti di prassi (**Circolare n. 34/E/2022**), nonché all'**orientamento giurisprudenziale** più recentemente formatosi (tesi sulla cd. tassazione all'uscita, vedi **Cassazione n. 24153/2020; Cassazione n. 24154/2020; Cassazione n. 871/2021; Cassazione n. 13818/2021; Cassazione n.13819/2021; Cassazione n. 16372/2021; Cassazione n. 16688/2021**), è rappresentato dalla **facoltà di scelta per il disponente fra tassazione all'uscita e tassazione in entrata**.

Ricordiamo che l'Agenzia delle entrate, con **circolare n. 34/E/2022**, ha **recepito l'orientamento** della **Corte di Cassazione** che, dopo aver espresso orientamenti non univoci (in un primo momento aveva sostenuto la tesi sulla cd. **tassazione in entrata**, vedi **Cassazione n. 3735/2015, Cassazione n. 3737/2015; Cassazione n. 3886/2015; Cassazione n. 5322/2015;**



Cassazione n. 4482/2016), è giunta a sostenere la tesi sulla cd. tassazione all'uscita, secondo cui: *"la dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento ... [alla nozione, n.d.r.] di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario."*

Il documento di prassi citato prevedeva, però, il **pagamento anticipato** dell'imposta (quindi **al momento dell'apporto dei beni in trust**), nell'ipotesi di **beneficiari individuati o individuabili titolari di diritti pieni ed esigibili**, non soggetti alla discrezionalità del trustee.

Ebbene, la citata novella dovrebbe prevedere che l'imposta trova **applicazione**, in via generale, al momento del **trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari**.

Questo significa che la fattispecie assume **rilevanza fiscale** soltanto nel momento in cui il **trasferimento** può dirsi **effettivo e stabile**, e quindi (solitamente) nella parte finale della vita del trust. Per l'effetto, il disponente **non** è tenuto al **pagamento dell'imposta** nel momento in cui conferisce beni e diritti nel fondo in trust, mentre il beneficiario provvede al **versamento** dell'imposta **in autoliquidazione** al momento del **trasferimento** e previa **denuncia** dello stesso.

Tuttavia, la riforma dovrebbe prevedere, altresì, la **facoltà di tassare, in via anticipata, ciascun conferimento** di beni e diritti al trust, ovvero **all'apertura della successione**, anche in relazione ai **trust già istituiti**.

L'imposta corrisposta "in entrata" si considera **pagata a titolo definitivo**, per cui non è possibile chiederne il rimborso, ed **esclude da imposizione ogni attribuzione futura**.

È previsto, altresì, che la base imponibile, le franchigie e le aliquote sono determinate in base al valore dei beni in trust apportati o trasferiti per successione, nonché in base al **rapporto tra disponente e beneficiari** in tale momento. Inoltre, nel caso di **beneficiari non individuati** al momento della segregazione o dell'apertura della successione, si applicherà **l'aliquota** più elevata (oggi **pari all'8%**), **senza** possibilità di fruire di **franchigie**.

Da ultimo, si rileva che la **scelta** tra tassazione all'uscita e tassazione in entrata **non è affatto semplice**, in quanto entrambe le soluzioni presentano **vantaggi e svantaggi** e, di volta in volta, occorrerà effettuare anche un **calcolo di convenienza economica**.